I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

(1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci
c) da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti né di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) 0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 10 90	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e contenenti in peso, allo stato secco, meno del 99 % del prodotto puro
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
j) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 (1), escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 2727/75 (2)

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, in appresso denominati "prodotti pilota". I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.»

3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.»

4) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato, se si tratta di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.»

5) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La restituzione può essere fissata per via di aggiudicazione per il latte scremato in polvere, esportato alla rinfusa, della sottovoce 0402 10 19 e per il burro,

esportato alla rinfusa, della voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»

6) Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi delle scuole di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 0401 e 0403 e della sottovoce 0404 90 e della voce 0406 o della sottovoce 2202 90.»

7) Il testo dell'articolo 26 è completato dal testo del paragrafo seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto:

— è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

— può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»

8) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 99 e da 0403 90 71 a 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
ex 1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1517 90	– altre:
1517 90 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1702 10	– Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 10 10	– – contenente, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	– altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della sottovoce 1704 90 10
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905
ex 1901 90	– altri che estratti di malto delle sottovoci 1901 90 11 e 19
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altre:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altro
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flackes») contenenti cacao; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	– altri:
	– – altri:
1905 90 40	– – – Cialde e cialdini aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 50	– – – Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	– – – altri:
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	– – – – altri
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
ex 2101 10	Preparazioni a base di caffè
ex 2101 20	Preparazioni a base di tè o di mate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
ex 2202 90	– altre:
	– – altre, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91	– – – inferiore allo 0,2 %
2202 90 95	– – – uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %
2202 90 99	– – – uguale o superiore al 2 %

Codice NC	Designazione delle merci
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
ex 2208 90	– altri:
	– – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 55	– – – – Liquori
2208 90 59	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
	– – – superiore a 2 litri:
2208 90 79	– – – – Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine
ex 3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	– – – altre:
	– – – – Lattoalbumina:
3502 90 51	– – – – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 90 59	– – – – – altre»